



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

VERBALE DI CONSIGLIO N. 8 DEL 31.03.2023

Il giorno 31 marzo 2023, alle ore 12:10 presso la sede dell'Ordine, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[omissis]

Sono presenti i consiglieri:

Vizzarro Francesco – Presidente; Cafaro Angela Vice-Presidente; Aquaro Aldo Mari – Segretario; Cagnazzo Pietro – Tesoriere; Todaro Franca; Semeraro Martino; Maggi Francesco Paolo; Favia Gianfranco e Bruno Monica.

Sono assenti giustificati i consiglieri Massimo Caffio e Marcello Favia

Assume la Presidenza il dott. Francesco Vizzarro quale Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale, constata la validità della seduta, convocata a mezzo pec del 24.03.2023 prot. 1554.

Il Presidente passa alla discussione dell'Ordine del Giorno.

[omissis]

Punto 5) all'ordine del giorno. Fondo risorse decentrate: approvazione Fondo anno 2023 e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione del consigliere dott. Martino Semeraro.

Nomina della Delegazione trattante di parte datoriale, ai sensi dell'art. 8, C.C.N.L. Funzioni Centrali vigente

Il Consiglio,



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

- VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 (Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- DATO ATTO CHE in data 12/02/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, tutt'oggi vigente e che tale contratto, applicabile ai dipendenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Taranto, costituisce la base di riferimento per la contrattazione collettiva integrativa a livello territoriale;
- CONSIDERATO CHE la contrattazione collettiva integrativa si svolge tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 c. 2 del citato CCNL e che la designazione dei componenti e del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è di competenza dell'Ordine secondo l'ordinamento vigente;
- RITENUTO NECESSARIO provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte datoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Taranto; **delibera di individuare la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sindacali di cui sia parte l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Taranto come segue:**
 - Dott. Francesco Vizzarro - Presidente;**
 - Dott. Martino Semeraro - Consigliere;**
 - Dott. Francesco Paolo Maggi – Consigliere**

Disciplina delle risorse decentrate- costituzione Fondo anno 2023.

Il Consiglio Premesso che:

- il DLgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti,
- il D.lgs 150/2009 in materia di ottimizzazioni della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

- l'art.3 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021 prevede per quello delle funzioni centrali gli Enti pubblici non economici- ordini e collegi professionali;
- il CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-2018 prevede all'art.76 CCNL di settore che "i fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di "Fondo risorse decentrate" e all'art.77 CCNL che gli stessi sono utilizzati:
 - a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
 - c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;
 - d) indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;
 - e) progressioni economiche;
 - f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
 - g) incentivi alla mobilità territoriale;
 - h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità;
 - i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 4, lett. c),
- il comma 2 dell'art.76 del CCNL 2018 prevede che a decorrere dall'anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001;
- il comma 3 dell'art.76 del CCNL 2018 L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:
 - degli importi e con le decorrenze di cui agli artt. 88, comma 4, 89, comma 5, 90, comma 5, 91, comma 4, 92, comma 3, distintamente indicati per le diverse amministrazioni destinatarie delle predette disposizioni;



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- dell'importo corrispondente alle indennità di amministrazione o di ente non più corrisposte al personale cessato dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001
- Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:
 - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione);
 - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego);
 - delle risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989 (progetti per la lotta all'evasione);
 - degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennità di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - delle risorse di cui all'art. 89, comma 2, lett. a) limitatamente agli Enti pubblici non economici (attivazione di nuovi servizi);
- l'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016- consolidato nel 2017;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale,
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Visto l'art. 49 comma 1 del CCNL periodo 2019 – 2021 prevede che “la parte stabile del Fondo risorse decentrate continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art. 76, comma 2 e 3 del CCNL del 12 febbraio 2018 (“a decorrere dall'anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001”);

Tenuto conto che:

- l'art.49 comma 2 CCNL del 9.5.2022 decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 18 (Norme di prima applicazione), nella parte stabile di cui al comma 1 è computata anche, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate;



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

- a decorrere dal 1/1/2021 la parte stabile di cui al comma 3 dell'art. 49 del CCNL periodo 2019 – 2021 è inoltre incrementata di un importo lordo annuo pari all'0,81% del monte salari dell'anno 2018;
- l'art. 49 CCNL "Funzioni Centrali" triennio 2019-2021 del 9.5.2022 "*Fondo risorse decentrate: costituzione*" al comma 5 prevede che *tra le risorse variabili di cui al comma 4 confluiscono anche, quali risorse una-tantum, eventuali disponibilità residue non utilizzate nell'annualità precedente.*
- l'art. 49 del CCNL sopra indicato al comma 6 prevede: *Nel solo anno di sottoscrizione del presente CCNL, tra le risorse di cui al comma 4 confluisce anche, quale risorsa una tantum, l'incremento annuale del comma 3 di competenza dell'anno 2021;*
- l'art.49 comma 7 del CCNL 9.5.2022 prevede che: *Tra le risorse variabili di cui al comma 4, nel rispetto del complessivo limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, è ricompresa anche l'eventuale quota non erogata delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento, in cui si è verificato l'avanzo. Il presente comma sostituisce e disapplica l'art. 30, comma 3 del CCNL Ministeri del 16 febbraio 1999 ed ogni altra analoga disposizione prevista nei precedenti CCNL,*
- l'art. 49 comma 8 del CCNL 9.5.2022 prevede che: *in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile di cui al comma 4, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le Amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziato, e per le Amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziato a carico dei rispettivi bilanci.*



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

Stante quanto sopra disposto occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nel rispetto delle norme sopracitate,

In fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

FONDO ANNO 2023		
Risorse Stabili		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	<i>1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 1	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004	€.4.125,36
comma 1 dell'art. 49 del CCNL periodo 2019 – 2021	incrementa di un importo lordo annuo pari all'0,81% del monte salari dell'anno 2018 €.73.311,00	€.577,62
Comma 6 dell'art. 49 del CCNL periodo 2019 – 2021	incrementa di un importo lordo annuo pari all'0,81% del monte salari dell'anno 2018 €.73.311,00 competenza 2021 solo per un'annualità	=====
TOTALE RISORSE STABILI		€.4.702,98
Risorse variabili		
Comma 5 dell'art. 49 CCNL "Funzioni Centrali" triennio 2019-2021 del 9.5.2022	<i>tra le risorse variabili di cui al comma 4 confluiscono anche, quali risorse una-tantum, eventuali disponibilità residue non utilizzate nell'annualità precedente.</i>	€.4125,36
TOTALE RISORSE VARIABILI		€.4.125,36
TOTALE FONDO ANNO 2023		€.8.827,72



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

Ricordato che, l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce degli eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione in quanto attualmente costituito,

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 nel seguente modo:

FONDO ANNO 2023		
Risorse Stabili		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. <i>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 1	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004	€.4.125,36
comma 1 dell'art. 49 del CCNL periodo 2019 – 2021	incrementa di un importo lordo annuo pari all'0,81% del monte salari dell'anno 2018 €73.311,00	€.577,62
Comma 6 dell'art. 49 del CCNL periodo 2019 – 2021	incrementa di un importo lordo annuo pari all'0,81% del monte salari dell'anno 2018 €73.311,00 competenza 2021 solo per un'annualità	=====
TOTALE RISORSE STABILI		€.4.702,98
Risorse variabili		
Comma 5 dell'art. 49 CCNL "Funzioni Centrali" triennio 2019-2021 del 9.5.2022	<i>tra le risorse variabili di cui al comma 4 confluiscono anche, quali risorse una-tantum, eventuali disponibilità residue non utilizzate nell'annualità precedente.</i>	€.4125,36
TOTALE RISORSE VARIABILI		€.4.125,36
TOTALE FONDO ANNO 2023		€.8.827,72



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto

3. Di comunicare, per dovuta informazione, il presente alle OO.SS. ed alle RSU
4. Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente"

Convocazione parte pubblica (Organizzazioni Sindacali) per attribuzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023

Il consiglio approva di convocare le OO.SS per dare corso alle procedure per l'erogazione delle risorse alle lavoratrici dipendenti.

[omissis]

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola il consiglio dell'ordine viene sciolto alle ore 13:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO
Aldo Mari AQUARO

IL PRESIDENTE
Francesco VIZZARRO